

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CREMA, ALBERTINI, BOSELLI, BRANCATI, CEREMIGNA, LEONE DELFINO, SERGIO FUMAGALLI, SCHIETROMA, VILLETTI, ABATERUSSO, BAMPO, BENVENUTO, BOATO, BOCCIA, BONO, BORROMETI, BOVA, DONATO BRUNO, CANANZI, CUCCU, DANESE, DETOMAS, DI COMITE, DIVELLA, FABRIS, FILOCAMO, FIORONI, FRAU, FRIGATO, GUERRA, GARRA, GUIDI, LENTO, LUCCHESI, MAGGI, MARIANI, MARINACCI, MASELLI, MASTROLUCA, MISURACA, MOLINARI, MUZIO, NIEDDA, NOVELLI, OSTILIO, PAISSAN, PASETTO, PICCOLO, PISAPIA, PITTELLA, PIVA, PRESTAMBURGO, RAFFAELLI, REPETTO, RICCI, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ROSSIELLO, RUSSO, SAIA, SCOZZARI, SELVA, SICA, TURRONI, WIDMANN

Disposizioni urgenti in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Presentata il 12 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di estendere ai soggetti minorati dell'udito e della parola le disposizioni vigenti in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale con riferi-

mento ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato, ristabilendo criteri di uguaglianza che, a nostro avviso, precedenti provvedimenti legislativi hanno disatteso.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione so-

ciale e i diritti delle persone handicappate), all'articolo 1, comma 1, lettera c), stabilisce che: « La Repubblica persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata ». La citata legge n. 104 del 1992, inoltre, all'articolo 3, comma 1, specifica che: « È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica, o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ». Tale definizione è senza alcun dubbio comprensiva dei soggetti individuati dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, che, all'articolo 1, precisa, tra l'altro, che: « Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ».

Corre quindi l'obbligo di evidenziare che non solo allo stato attuale è disatteso quanto previsto dall'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in merito all'accesso alla informazione e alla comunicazione, ma anche che, a seguito di provvedimenti legislativi e circolari ministeriali, i soggetti minorati dell'udito e della parola sono stati per alcuni anni esclusi dalle agevolazioni fiscali previste per altri tipi di invalidità, quali l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione delle patenti, e lo sono tuttora dalla riduzione dell'aliquota IVA per i veicoli adattati ad invalidi (legge 9 aprile 1986, n. 97), e da alcuni dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, per quanto riguarda le patenti di guida, la legge 18 marzo 1988, n. 111, peraltro abrogata dall'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ridefiniva

le categorie di patenti per la guida di veicoli a motore e sostituiva le patenti di categoria F e B limitata con le patenti di categoria A, B o C speciali. A seguito di tale ridefinizione, il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — interrogato al riguardo, con la circolare n. 73 del 2 maggio 1989, limitava la non assoggettabilità al pagamento della tassa di concessione delle patenti speciali solo alle patenti di categoria A, B o C speciali che contenessero l'indicazione del tipo di adattamento richiesto sul veicolo, in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal titolare. Successivamente, con la circolare n. 302 del 27 dicembre 1993, il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — abrogava la circolare n. 73 del 1989, ricordando che: « L'articolo 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, prevede che non sono assoggettabili a tassa sulle concessioni governative i titolari di patente di guida A, B o C speciali con adattamenti in relazione alla loro infermità e che pertanto anche i veicoli muniti di specchi retrovisori su ambedue i lati o di cambio automatico o frizione automatici (anche se di serie) sono assimilabili a quelli adattati, qualora l'obbligo dei suddetti dispositivi ricorra nella patente speciale del conducente ».

Nella convinzione che sia necessario ristabilire il principio ribadito anche nella circolare suddetta, con la presente proposta di legge si intende estendere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dal comma 7 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

